

REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina provenienti dal resto della Comunità per Madera, nonché il relativo importo degli aiuti; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica di Madera;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽²⁾; che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche nel settore delle patate da semina per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1600/92 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la coltura di patate alimentari a Madera, limitatamente alla coltivazione e alla raccolta su una superficie di 2 000 ha all'anno; che l'articolo 27 dello stesso regolamento prevede la concessione nelle Azzorre di un aiuto all'ettaro per la produzione di patate da semina, limitatamente a una superficie di 200 ha, nonché di un aiuto per la produzione di cicoria, limitatamente ad una superficie di 400 ha;

considerando che, per quanto riguarda le misure di aiuto alla commercializzazione delle patate da semina prodotte nelle Azzorre, è necessario definire la nozione di « contratto di campagna », precisare la base sulla quale va calcolato l'importo dell'aiuto e stabilirne le modalità di ripartizione qualora venga superato il volume di 3 000 t di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92;

considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1600/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione delle modalità del presente regolamento a decorrere dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Regime specifico di approvvigionamento

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina del codice NC ex 0701 10 00 che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario è fissato a 1 500 t per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per l'approvvigionamento di Madera, conformemente al bilancio previsionale, in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità è fissato a 3,50 ECU kg.

Articolo 3

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

- a) non superano la quantità massima disponibile di patate da semina pubblicata dal Portogallo;
- b) se è fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 1,75 ECU kg.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.